

Con **decreto n.11942 del 27 luglio 2009** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha riconosciuto il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Brisighella" e gli ha attribuito l'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Brisighella".

TESTO DEL DECRETO

ART.1

Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Brisighella", con sede in Brisighella, Via Strada 2 , è conforme alle prescrizioni di cui all'art.3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette 8 IGP)

ART.2

1-Il Consorzio di tutela di cui allrt.1 è riconosciuto ai sensi dell'art.14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n.526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP "Brisighella" registrata con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L.163 del 2 luglio 1996.

2-Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP " Brisighella".

ART.3

1- Il Consorzio di tutela di cui all'art.1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 4

1- Il Consorzio di tutela di cui all'art.1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art.2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP " Brisighella" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

ART. 5

1-I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui allrt. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2-I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP " Brisighella" appartenenti alla categoria " olivicoltori" nella filiera grassi (oli) , individuata dall'art.4, lettera d) del decreto 12 aprile 2000

recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in mancata appartenenza al consorzio di tutela.

ART. 6

1-L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2-L'incarico di cui all'art.2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art.7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma , 27 luglio 2009